

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

CCCXCVII.

SEDUTA DI SABATO 18 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	15541
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	15541
Proposta di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	15542
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):	
PRESIDENTE	15542
Proposte di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	15542
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	15542
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).	15542
PRESIDENTE	15542, 15543, 15550
MICELI	15543, 15552
FORA	15547, 15548, 15552
MARABINI	15548
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	15550, 15552
TOZZI CONDIVI	15553, 15556
CONCETTI	15554
PIERANTOZZI	15555
BENVENUTI	15555
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	15556

La seduta comincia alle 10,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 10 febbraio 1950.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Adonnino, Lucifredi, Mussini, Resta, Rivera e Salizzoni.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel consesso:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma » (1109);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949 » (1110);

« Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949 » (1111);

« Esecuzione del Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della « ROMSA » e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 maggio 1949 » (1112).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti.

Il Presidente del Senato ha inoltre trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VII Commissione permanente:

« Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate, per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato » (1113).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta, Lozza, Marchesi, Belloni, Calosso, Smith, Mancini, Bensi, Pirazzi, Maffiola e Grammatico:

« Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie » (1108).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Sampietro Giovanni, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) — (Doc. II, n. 157);

contro il deputato Sacchetti, per il reato di cui all'articolo 414 del Codice penale (istigazione a delinquere) — (Doc. II, n. 158);

contro il deputato Ortona, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del Codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) — (Documento II, n. 159);

contro il deputato Longo, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (diffamazione) (Doc. II, n. 160).

Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro) nella riunione di ieri, 17, in sede referente, ha approvato la proposta di legge del deputato Chiostergi ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del musicista Ferruccio Busoni » (1076), deliberando di chiedere che essa le sia deferita in sede legislativa.

La stessa richiesta ha deliberato di rivolgere anche per la proposta di legge dei deputati Rescigno e De Martino Carmine: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Enrico De Marinis » (926), già dalla Commissione medesima approvata nella riunione del 15 corrente, in sede referente.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Passiamo all'articolo 10-II. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(Disponibilità e vendita dei prodotti):

« Fatta la divisione, il mezzadro ha la piena disponibilità della parte dei prodotti di propria pertinenza, salvi gli usi locali circa la utilizzazione in comune di quelli che si producono giornalmente con continuità durante l'anno.

« Quando i prodotti siano conferiti in comune ad impianti di trasformazione o di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

servazione, il mezzadro può richiedere che i relativi accrediti siano fatti separatamente per le rispettive quote.

« In caso di vendita dei prodotti assegnatigli in natura, il mezzadro, a parità di condizioni, deve preferire il concedente, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per la utilizzazione del prodotto ».

PRESIDENTE. Avverto che nella seduta odierna si procederà allo svolgimento degli emendamenti rinviando le votazioni ad altra seduta.

Gli onorevoli Miceli, Torretta, Messinetti, Grazia, Semeraro Santo, Ravera Camilla, Corbi, Fora, Natali Ada e Gullo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10-II, col seguente:

« I prodotti si dividono in natura sul fondo, con l'intervento dei contraenti i quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità delle parti di propria pertinenza.

« Restano salvi gli usi locali, riferentisi alla vendita o alla utilizzazione in comune, soltanto per quei prodotti che vengono raccolti giornalmente con continuità durante l'anno.

« Quando tali prodotti siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione, o ad esercizi di vendita, la divisione ha luogo all'atto del conferimento ed i relativi accrediti da parte dell'azienda o dell'esercizio, sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Onorevoli colleghi, mi auguro che l'emendamento da noi proposto possa incontrare da parte del ministro e della Commissione valutazione e comprensione diverse da quelle che hanno incontrato i nostri altri emendamenti i quali, pur avendo solido fondamento, hanno sempre cozzato contro la preconcepita volontà di mantenere integro, qualche volta peggiorandolo, il testo degli articoli della Commissione.

L'emendamento che proponiamo si riferisce alla suddivisione dei prodotti, non più con riguardo alla quota, perché il criterio e il *quantum* della suddivisione sono stati determinati ieri sera; ma come modalità della ripartizione e come disponibilità delle rispettive quote.

Le modalità della suddivisione dei prodotti nella mezzadria sono già sanciti da alcuni articoli del codice civile, il 2155 e il 2156.

L'articolo 2155 stabilisce: « I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'inter-

vento delle parti ». Sostanzialmente il primo comma dell'emendamento da noi proposto riproduce questo concetto. La sostanza è la stessa del codice; c'è un inciso che potrebbe ritenersi superfluo: quello che stabilisce che una volta divisi i prodotti ognuna delle parti ne acquista la piena disponibilità. Abbiamo ritenuto necessario aggiungere tale inciso perché noi sappiamo che anche dopo avvenuta la divisione dei prodotti, per effetto di usi e consuetudini, il mezzadro spesso non gode della disponibilità dei medesimi. Né ci si dica che questa precisazione è pleonastica e che pertanto, pur rispondendo ad una certa esigenza, è inutile: questo criterio non è stato seguito in tutti gli articoli della legge. Per esempio, a proposito della rappresentanza della famiglia mezzadrile, pur essendo nell'articolo 2150 del codice civile chiaramente detto: « Il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia », dalla Commissione e dalla Camera si è sentita la necessità di ripetere lo stesso concetto, ribadendolo nell'articolo 7 della legge che stiamo discutendo.

Perciò, quando si è sentita la necessità di ribadire la norma del codice civile non ci si è fatto scrupolo di riprodurla negli articoli, e non c'è ragione che si debba fare a ciò eccezione per quanto proponiamo.

Se il primo comma dell'emendamento in discussione riproduce sostanzialmente le vigenti disposizioni del codice civile, il secondo comma se ne allontana decisamente. Propone infatti tale secondo comma:

« Restano salvi gli usi locali, riferentisi alla vendita o alla utilizzazione in comune, soltanto per quei prodotti che vengono raccolti giornalmente con continuità durante l'anno ». Il codice civile, viceversa, nell'articolo 2156 stabilisce: « la vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro, e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato »; tale vigente disposizione del codice in materia di disponibilità di prodotti, ammette che un qualsiasi prodotto, anche fisicamente divisibile, il quale per uso locale non sia stato in precedenza diviso tra le parti, debba sempre sfuggire alla suddivisione ed alla disponibilità separata delle parti: la disponibilità di un tale prodotto resta affidata al solo concedente, il quale ha soltanto l'obbligo di versare al mezzadro la quota dell'importo della vendita.

Noi, invece, sosteniamo che questa norma non può continuare a sopravvivere negli estesi limiti stabiliti dal codice civile per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

tutti i prodotti che secondo gli usi non si dividevano in natura, ma si deve limitare semplicemente ad una categoria determinata di prodotti: quelli per i quali la divisione, pur non essendo impossibile, non è praticamente eseguibile o se è eseguibile lo è in modo oneroso per entrambi le parti.

Sostanzialmente noi proponiamo: se un prodotto è divisibile sul fondo, anche se in precedenza secondo gli usi tale suddivisione non avveniva, la ripartizione deve essere fatta. Molti sono i casi nei quali tali usi erano in vigore. Le olive, ad esempio, spesso non si dividevano fra le parti, ma si utilizzavano nel frantoio del concedente e si ripartiva successivamente l'olio ricavato, oppure il proprietario, a prezzo di mercato, rimborsava il colono della sua quota.

Tali usi rappresentano in sostanza forme di soggezione e di servitù da parte del mezzadro.

In alcune province si sono sviluppate serie agitazioni per porre fine a tale ingiusti obblighi: in provincia di Perugia, durante la raccolta delle olive, una accanita lotta è stata ingaggiata in tal senso.

Vi leggo in proposito una segnalazione significativa: quella relativa all'azienda mezzadrile del signor Carlo Paoletti di Perugia: « il frantoio di questo proprietario ha dato una resa netta, nel 1948, del 15,50 per cento, producendo olio con otto gradi di acidità. Per questo fatto i coloni, assistiti dalla loro organizzazione unitaria, quest'anno lottano per dividere il prodotto sull'aia e portarlo a macinare nei frantoi che preferiscono, in quelli cioè, che danno una garanzia di una resa maggiore ». I mezzadri sentono molte volte la necessità economica di raggrupparsi in una cooperativa e di gestire in forma associata un impianto che trasformi i prodotti loro spettanti. Ora, se ai mezzadri non è consentito di disporre delle loro quote di prodotti, queste iniziative vengono completamente frustrate.

Abbiamo in proposito un esempio eclatante, nella provincia di Perugia, già citata. Nel comune di Panicale, 150 mezzadri e coltivatori diretti, si sono associati in cooperativa, costruendo un moderno impianto per la frangitura delle olive, della potenzialità di 120 quintali di olive giornaliere. I concedenti della zona, per far naufragare l'iniziativa, hanno tentato di impedire la suddivisione delle olive. Soltanto una decisa azione dei mezzadri, ha in parte impedito il sopruso padronale, consentendo la utilizzazione parziale dell'impianto !

Si tratta di un vero e proprio obbligo feudale che s'impone al mezzadro, obbligo che ha niente a che vedere con la mezzadria. In dipendenza di questo obbligo, viene preclusa la possibilità d'uno sfruttamento migliore dei prodotti; viene praticamente annullata la libertà dei mezzadri di associarsi per esercitare adeguati impianti di trasformazione dei loro prodotti.

Concludendo, con il secondo comma dell'emendamento viene stabilito che anche quei prodotti i quali, secondo gli usi, prima non venivano ripartiti al raccolto, si debbono suddividere, e che a ripartizione avvenuta ogni parte rientra nella disponibilità piena della sua quota.

Un'eccezione noi facciamo in proposito. Questa eccezione si riferisce a quei prodotti la cui ripartizione viene resa difficile per il fatto che vengono raccolti giornalmente, con continuità durante tutto l'anno. Uno di questi prodotti tipici è il latte. Il latte non è un prodotto fisicamente indivisibile: in alcune fattorie il latte si divide quantitativamente. Ma per tale prodotto, che si raccoglie quotidianamente durante tutto l'anno, sarebbe praticamente difficile, e in ogni caso oneroso, procedere a ripartizione giorno per giorno e conferirne ogni giorno le quote ad impianti separati. È bene che per il latte si mantenga la utilizzazione unitaria del prodotto, che è anche una utilizzazione economica. Mentre per l'uva, le olive, ecc. è ammissibile ed economica una utilizzazione separata, non è economicamente consigliabile per il latte, pur essendo questo un prodotto fisicamente divisibile. Per questi motivi, noi, a mezzo del secondo comma, ammettiamo tale eccezione.

È chiaro però che, pur mantenendo in vigore l'utilizzazione in comune del prodotto latte, dobbiamo mettere le parti a parità di condizioni. Quando il latte viene conferito indiviso a un impianto di trasformazione, che cosa abitualmente succede oggi? Avviene che questo latte è attribuito ad una delle parti. Sino a questo momento a quale delle parti è attribuito? Di solito al concedente, perchè trattandosi di prodotto indiviso, è il concedente che ne ha la disponibilità e che può conferirlo per l'utilizzazione, secondo la norma citata dal codice civile. Pur riconoscendo che non è opportuno dividere il latte quotidianamente, noi non possiamo ammettere che questo prodotto, quando è consegnato indiviso ad un impianto di trasformazione, venga attribuito per intero ad una delle parti, e che questa parte, quando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

crede, e come crede, possa rimborsare l'altra della sua quota. Noi vogliamo che, quando il latte è conferito ad un impianto di trasformazione, questo impianto sia autorizzato ad attribuire alle due parti separatamente le due quote di prodotti rispettivamente loro spettanti.

Ciò risponde ad una doppia esigenza: prima di tutto all'esigenza di non rendere ancora più gravosa la soggezione del mezzadro al concedente, in secondo luogo all'altra esigenza di far partecipare il mezzadro della vita associativa delle aziende di trasformazione dei suoi prodotti. Se il mezzadro non avesse la disponibilità del latte, e se il mezzadro non potesse avere attribuita dalla azienda la sua quota di prodotto, non potrebbe avere alcun titolo per diventare socio di tali aziende o cooperative di trasformazione. Fra le qualifiche dei soci che possono far parte di tali società, prima è quella che gli associati possano disporre del prodotto conferito. Se del prodotto dispone esclusivamente il concedente è logico che solo il concedente, e non il mezzadro, ha la qualifica per diventare socio.

Se l'emendamento da noi proposto non venisse accettato dalla Camera, in base alle disposizioni vigenti, i concedenti continuerebbero a reclamare dagli impianti di trasformazione il pagamento dell'intera quota di prodotto conferito, escludendo completamente i mezzadri.

E tale richiesta non cadrebbe nel vuoto: abbiamo avuto in materia, di recente, una sentenza esemplare! Questa sentenza si riferisce ad un impianto di trasformazione di Bologna. « Il tribunale di Bologna ha confermato quanto molte volte abbiamo detto — riferisce il giornale degli agrari — e cioè che per i prodotti che vengono conferiti indivisi, anche se sono soci tanto il concedente quanto il mezzadro, solo il concedente ha diritto di riscuotere il prezzo e di rilasciare valida quietanza. Senza il suo consenso, il prezzo non può validamente essere dalla società diviso e pagato parte al concedente e parte al mezzadro. »!

La sentenza n. 98-49 del 25 febbraio 1949, che fa cantare vittoria al giornale degli agrari, si riferisce a una controversia fra la cooperativa di consumo del popolo di Granarolo Emilia e un concedente di terreni a mezzadria per il pagamento del latte conferito indiviso. La sentenza afferma « il diritto dei proprietari di percepire il prezzo dell'intero prodotto comprendente la quota padronale e quella mezzadrile indivise ». Gli agrari si sono subito avvalsi di tale sentenza e hanno diffidato tutte le

cooperative di trasformazione del latte a pagare l'intero valore solo al concedente il quale, poi, provvederà a reintegrare il mezzadro.

L'approvazione di questo nostro emendamento è tanto più necessaria in quanto la direzione è stata già attribuita al concedente. Se vi fosse stata la condirezione dell'azienda, l'emendamento sarebbe stato superfluo perché con la condirezione dell'azienda il mezzadro avrebbe avuto il diritto di decidere sul conferimento dei prodotti, ed in conseguenza avrebbe avuto una rappresentanza *ex quo* col concedente nel conferimento. Ma la nostra proposta di condirezione è stata respinta ed il mezzadro rimane praticamente estraniato dalle operazioni di conferimento.

L'approvazione di questo emendamento eviterà alcune conseguenze dannose dell'attuale stato di cose. Se continuassimo a mantenere la disponibilità di questi prodotti solo al concedente, sarebbe questa una forma indiretta di soggezione del mezzadro, e pertanto il concedente stesso potrebbe conferire questi prodotti a quegli impianti che a lui farebbero comodo. In tal modo si verrebbe a precludere ai mezzadri la possibilità di continuare a far lavorare gli impianti di trasformazione di prodotti, già da essi costituiti. Le cooperative dovrebbero essere o dei proprietari concedenti o dei piccoli e medi proprietari coltivatori o conduttori: il mezzadro non avrebbe neppure il titolo per partecipare a tali cooperative.

A Reggio Emilia il tribunale per un certo tempo si è rifiutato di omologare uno statuto tipo delle cooperative lattiero-casearie nel quale si stabiliva che potessero diventare soci i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e i mezzadri. In base all'articolo 2156 del codice civile il tribunale non ha riconosciuto che il mezzadro potesse avere la disponibilità dei prodotti e pertanto non gli ha riconosciuto la qualifica per poter diventare socio della cooperativa di trasformazione dei prodotti stessi. Tutti riconoscono che, specie in periodi di crisi agricole, occorre promuovere ed incoraggiare le associazioni dei produttori. Alcuni vogliono addirittura imporre ai produttori dell'agricoltura l'obbligo di associarsi, per la difesa dei loro prodotti.

Orbene, quando queste associazioni tra produttori esistono, noi non possiamo distruggerle per mantenere in vita una disposizione di legge in contrasto con lo spirito

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

che dovrebbe animare i rapporti sui contratti mezzadrili. Questa disposizione, già sorpassata dai fatti, non solo precluderebbe la possibilità di costituzione di nuove associazioni cooperative fra mezzadri e la conseguente costruzione di impianti, ma annullerebbe le esistenti.

Se è vero, solo in parte, ciò che si afferma, che anche i proprietari hanno interesse ad utilizzare meglio i loro prodotti, questo interesse è massimo nel mezzadro. Il proprietario ha cento altri modi per ricavare un utile maggiore dal prodotto conferito, ad esempio quello di mettersi d'accordo col ricevente ed avere un compenso *extra* sulla quota conferita, quello che lo rende partecipe degli utili dell'azienda di trasformazione della quale ha esclusivo diritto di essere socio, ecc.. Mentre il mezzadro ha un unico mezzo per realizzare il massimo ricavo da questi prodotti: procedere alla utilizzazione di essi nel modo più moderno ed efficiente, in maniera che la resa sia massima e i costi di lavorazione siano minimi.

Della validità della nostra affermazione vi è una dimostrazione irrefutabile.

La provincia dell'Italia assolutamente all'avanguardia nella utilizzazione dei prodotti lattiero-caseari è quella di Reggio Emilia. Lo ha riconosciuto lo stesso dottor Basevi, direttore generale della cooperazione al Ministero del lavoro, quando ha definito la provincia di Reggio Emilia «la provincia cooperativa», indicando i progressi che il sistema cooperativo aveva apportato alle lavorazioni lattiero-casearie della zona. Or bene questi progressi nella utilizzazione dei prodotti lattiero-caseari nella provincia di Reggio Emilia sono avvenuti proprio perché v'è stata una lotta vittoriosa dei mezzadri per ottenere la disponibilità dei loro prodotti e per costituire queste cooperative di trasformazione. Vi ricordo che sin dal 1901 e dal 1922 vi sono stati degli scioperi a Reggio Emilia (gli scioperi dei cosiddetti casinai), per ottenere la parità di diritti tra mezzadri e concedenti nel conferimento del latte agli impianti di trasformazione. Da questa parità di diritti, dalla disponibilità delle loro quote da parte dei mezzadri si è avuto il grande e moderno sviluppo della cooperazione lattiero-casearia in quella provincia: Reggio Emilia è oggi all'avanguardia nazionale, e si impone anche all'attenzione delle nazioni estere, per tali impianti e per la loro tecnica avanzata: vi sono 472 aziende cooperative per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, con 27.700 soci; il latte lavorato ammonta a

2 milioni di quintali, il burro prodotto a 40.000 quintali, i formaggi a 130.000 quintali; il valore di questi prodotti lavorati è di 13 miliardi e mezzo annui. Se vogliamo proteggere una produzione tipicamente italiana, che fa onore al nostro paese, noi dobbiamo cercare di salvaguardare questa situazione e di estenderla alle altre province.

Il nostro emendamento viene incontro a tale esigenza dei mezzadri e della produzione: attribuendo di fatto ad ognuna delle parti la proprietà della sua quota di latte, le aziende di trasformazione, all'atto del conferimento, accrediteranno al mezzadro la aliquota di reparto fissata dalla legge o dai contratti collettivi e parimenti accrediteranno separatamente al concedente il rimanente. Col nostro emendamento noi modifichiamo il testo dell'articolo 10-II proposto dalla Commissione, testo che, come ricordava l'onorevole Germani, è stato elaborato molto faticosamente ed è stato varato all'ultimo momento, pur essendo sicuri della sua imprecisione, per fissare un punto da discutere e perfezionare poi in sede parlamentare.

Noi abbiamo cambiato la dizione del primo comma dell'articolo. L'onorevole Germani potrebbe obiettarci, per questo capoverso, che l'articolo 2155 del codice civile stabilisce che la divisione deve essere fatta. Ma è anche vero che questo articolo trova una eccezione vasta nell'articolo 2156, per quei prodotti che prima, secondo gli usi, non si dividevano.

Quindi è bene, secondo noi, stabilire il principio che tutti i prodotti si dividono in natura sul fondo — come è previsto dal codice civile — e stabilire in seguito l'eccezione secondo il criterio che vi ho esposto. Il nostro secondo comma stabilisce, con precisione, tale eccezione.

Il terzo comma del nostro emendamento, in sostanza, riproduce quanto è detto nel secondo comma del testo della Commissione. Abbiamo voluto sostituire, al termine «impianti», l'altro «aziende»: questa sostituzione è necessaria perché la parola «impianto» configura più la parte tecnica dell'azienda, mentre il termine «azienda» vuol significare l'insieme amministrativo e tecnico; usando la parola «impianto» si va subito all'idea di un direttore tecnico dell'impianto stesso; dicendo «azienda» si pensa, invece, a colui che ha la direzione tecnico-amministrativa dell'azienda stessa.

Nel testo da noi proposto è detto, poi, che la divisione ha luogo all'atto del conferimento, mentre il testo della Commissione affermava

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

che « il mezzadro può richiedere ecc. ». Infatti, che il mezzadro possa richiedere non significa che l'azienda sia legalmente autorizzata a dover accedere a questa richiesta del mezzadro.

E poi, se è vero che la mezzadria è un contratto associativo, noi dobbiamo sancire un principio applicabile ad entrambe le parti. Perché parlare solo del mezzadro? Forse che si intende fare una eccezione ad una elargizione a favore del mezzadro, riconoscendo che è in condizioni di inferiorità e che è necessario proteggerlo? I mezzadri non accettano elargizioni o protezioni: esigono parità di diritti, come in tutte le società.

Noi sosteniamo, appunto, che le parti sono, nei confronti dell'azienda, a parità di condizioni; conferiscono un prodotto che è indiviso ma che, all'atto del conferimento, si compone delle quote dei due conferenti, e che è fisicamente divisibile.

All'atto del conferimento questa suddivisione è possibile e non è antieconomica, in quanto, il ricevente, in base alle leggi ed ai contratti collettivi, potrà stabilire: questa aliquota va attribuita al concedente, questa va attribuita al mezzadro.

La suddivisione, che è antieconomica nell'azienda perchè presuppone due trasporti ed una continua sorveglianza, una volta che i prodotti siano stati conferiti in comune all'azienda cessa di essere costosa e può effettivamente realizzarsi. Infatti il latte, a differenza del bestiame, è un prodotto fisicamente divisibile; non è divisibile una mucca, ma un quintale di latte è facilmente divisibile. Se non si divide il latte, ciò avviene per motivi pratici e di economia; una volta fatto il conferimento all'azienda, questa divisione può facilmente avvenire: di fatto, poi, non si tratta di suddivisione fisica, del prodotto, ma di suddivisione numerica di quote demandata al ricevente. Le due parti — secondo il nostro emendamento — accreditano all'azienda le rispettive quote e quindi sono a parità di titoli rispetto all'azienda stessa e possono partecipare alla vita associativa dell'azienda.

Con la dizione da noi proposta non crediamo che si danneggi la produzione, anzi riteniamo che la produzione venga avvantaggiata: perchè vien data ad un gran numero di produttori la possibilità di essere cointeressati ad una redditizia trasformazione dei loro prodotti. Avendo partecipato ai lavori della Commissione e conoscendo lo spirito che l'ha guidata nella elaborazione dell'articolo inserito nel testo, riteniamo che il nostro emendamento traduca senza possibilità di

equivoci questo spirito. Nel nostro primo comma abbiamo ribadito il principio che tutti i prodotti si dividono sul fondo e che le parti ne acquistano piena disponibilità.

Abbiamo previsto giustamente, nel secondo capoverso, e stabilito come eccezione che i soli prodotti che non si dividono sono quelli che vengono raccolti giornalmente con continuità durante l'anno.

Infine, nell'ultimo capoverso, chiaramente e senza ombra di equivoco abbiamo sancito che quando i prodotti siano conferiti in comune all'azienda, questa deve aprire due conti separati, uno per il mezzadro ed un altro per il concedente accreditando agli stessi le quote stabilite dalla legge o dai contratti collettivi.

Con questa formulazione crediamo di aver accresciuto la chiarezza dell'articolo, tutelando nello stesso tempo gli interessi dei conferenti e della produzione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Forà e Sampietro Giovanni:

« Al secondo comma, fra la parola: conservazione e l'articolo: il, inserire: la divisione del prodotto avviene all'atto del conferimento, e ».

L'onorevole Forà ha facoltà di svolgerlo.

FORÀ. Questo emendamento non merita una lunga illustrazione, perchè può ritenersi sostanzialmente subordinato a quello che testè ha illustrato, con abbondanza di argomenti, il collega Miceli.

Comunque, esso mira a rendere chiara e precisa una disposizione di questa legge che riguarda un punto fondamentale del rapporto di mezzadria, e cioè la divisione dei prodotti agli effetti della disponibilità. Il primo comma di questo articolo dice: « Fatta la divisione, il mezzadro ha la piena disponibilità dei prodotti di propria spettanza »; questo va bene per i prodotti normali del fondo, ad esempio il grano e l'uva che si dividono rispettivamente sull'aja e sul campo, però vi sono dei prodotti che non si dividono in natura, e sono appunto quelli ai quali si riferisce il secondo comma di questo articolo, e cioè i prodotti industriali tabacco, latte, barbabietole, ecc. Ora, il secondo comma dice questo: quando i prodotti sono conferiti ad impianti di trasformazione o di conservazione, il mezzadro può chiedere che i relativi accrediti siano fatti separatamente alle parti per le rispettive quote; ma non dice quando avviene la divisione dei prodotti agli effetti della disponibilità. (*Interuzione del relatore Germani*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

Onorevole Germani, se dalla discussione verrà fuori la precisazione che separazione degli accrediti vuol dire anche divisione dei prodotti agli effetti della disponibilità, allora è naturale che il mio emendamento non ha più ragione di esistere; ma questa precisazione deve essere fatta. Io ritengo che, quando si fanno leggi in questa materia, non sia mai troppo abbondare in chiarezza.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Marabini e Cremaschi Olindo:

« *Alla fine dell'ultimo comma, aggiunge:* sempreché il mezzadro o ccm partecipante non preferisca consegnare la sua quota parte di prodotto ad un ente cooperativo ».

L'onorevole Marabini ha facoltà di svolgerlo.

MARABINI. Onorevoli colleghi, io spenderò poche parole per illustrare il mio emendamento, in quanto l'onorevole Miceli ha già spazzato il terreno alle mie argomentazioni. Comunque, io non avrei presentato questo emendamento, se l'articolo 10-II si fosse limitato solamente al primo comma, vale a dire alla cosiddetta libertà, sia per il mezzadro sia per il proprietario, di disporre dei prodotti. È vero che il terzo comma precisa che il colono dovrà consegnare o dare i prodotti al proprietario a parità di prezzo e di condizioni che si fanno sul mercato all'epoca della consegna; ma l'esperienza, purtroppo, ci insegna che, una volta stabilito il principio, ben difficilmente, dato lo stato di soggezione in cui molti dei nostri mezzadri sono tenuti di fronte al padrone, sarà rispettata anche la clausola dello stesso prezzo.

Comunque, il contadino desidera vendere liberamente i suoi prodotti e non essere soggetto al proprietario. Soprattutto, il contadino desidera incassare il denaro del suo prodotto nello stesso momento in cui lo vende; invece, se il contadino dà i suoi prodotti al proprietario, non è sicuro di poter incassare immediatamente il danaro che gli verrebbe versato dopo parecchi mesi, quando si chiudono i conti colonici, e qualche volta anche dopo la chiusura dei conti colonici.

Ma non sono solo queste le considerazioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento. L'emendamento trova ragione d'essere per il fatto che in determinate zone (per esempio, Massa Lombarda, Imola e altre zone) non vi sono solamente i proprietari che posseggono gli strumenti di trasformazione dei prodotti agricoli, ma anche altri contadini, anche le nostre cooperative di trasformazione: vi sono cooperative di vendita collet-

tiva dei prodotti agricoli, e cantine sociali. Quindi il contadino potrebbe desiderare di portare i suoi prodotti a tali cooperative, perché in esse trova gli strumenti efficaci per la difesa dei suoi prodotti.

Sono queste ragioni, onorevoli colleghi, che mi hanno indotto a presentare l'emendamento. Bisogna lasciare completa libertà ai mezzadri di disporre dei loro prodotti e di darli a coloro che meglio difendono i loro interessi. Se tra mezzadro e proprietario si stabiliscono dei rapporti di mutua contrattazione, nulla da obiettare; ma non si pregiudichi la libertà del mezzadro di disporre dei suoi prodotti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fora, Miceli e Sampietro Giovanni hanno proposto di ripristinare l'articolo 11 del testo ministeriale, soppresso dalla Commissione:

(*Bestiame*).

« Se il mezzadro conferisca una parte del bestiame per l'esercizio dell'azienda, il concedente deve corrispondergli un interesse del 3 per cento sul valore di mercato, al momento della chiusura dell'annata agraria, della quota conferita ».

L'onorevole Fora ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORA. Non è ammissibile, io credo, che il ministro Segni e coloro che hanno con lui collaborato alla elaborazione del disegno di legge ministeriale vi abbiano introdotto disposizioni avventate e talmente assurde da meritare di essere cancellate, con un tratto di penna, come in questo caso ha fatto la maggioranza della Commissione. Qual'è l'effetto pratico di questa soppressione? L'effetto pratico è che quando il mezzadro conferisce una parte di capitale all'azienda, attraverso l'acquisto di una quota di bestiame, deve farlo senza alcuna contropartita da parte del concedente.

Ma questo è un privilegio che il proprietario non ha mai avuto e che, in verità, non ha mai preteso di avere, in tutto il passato. Per sostenere la validità di questa soppressione, bisognerebbe trovare — nelle leggi che regolano il rapporto di mezzadria propria — una sola disposizione che facesse obbligo al mezzadro di conferire una parte di capitale all'azienda. Ma questa disposizione non esiste.

In fatto di conferimento di bestiame il codice civile si rimette in sostanza agli usi ed alle pattuizioni che avvengono tra le parti, mentre precisa che il concedente deve conferire in godimento il podere dotato di tutto ciò che occorre all'esercizio dell'impresa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

Dovremmo dunque essere d'accordo sul fatto che nella mezzadria classica, quando il mezzadro conferisce a proprie spese una parte del capitale, attraverso l'acquisto del bestiame, compie un atto che va considerato volontario, e non obbligatorio.

È vero che la mezzadria non è una società, ma un contratto di natura associativa fondato sull'apporto di capitale del concedente e su quello di lavoro della famiglia mezzadrile. Ma è anche vero che l'apporto di solo lavoro del mezzadro supera quello di capitale conferito dal locatore.

Questa legge, infatti, riconosce al mezzadro, per questo maggiore apporto, un compenso del 3 per cento sul prodotto lordo vendibile del fondo; non si capisce perché essa debba ostinarsi a non riconoscergli un interesse, anche minimo, del 3 per cento quando, oltre al lavoro, egli conferisce una parte di capitale, investendo i suoi risparmi nell'acquisto del bestiame.

Non voglio insistere su questo aspetto giuridico del problema, anche perché i relatori hanno preferito trasferirlo su un piano diverso: quello cioè delle presunzioni e delle supposizioni.

La prima di queste supposizioni è che il conferimento di una quota di bestiame da parte del mezzadro appartenga ormai alla struttura normale della mezzadria. Io non so se gli onorevoli relatori abbiano fatto un censimento in tutto il territorio italiano dove è in uso la mezzadria propria, per accertare che la maggioranza dei mezzadri è in grado di conferire ed effettivamente conferisce il bestiame.

Io lo metto in dubbio, quantunque in questi ultimi anni la svalutazione monetaria abbia favorito di molto questi investimenti.

La seconda supposizione è che il conferimento di cui si parla — riguardante la quota di bestiame conferita dal mezzadro — migliori la posizione contrattuale del mezzadro stesso; ma gli onorevoli relatori non dicono che è il concedente quegli che si avvantaggia di più.

Difatti, onorevole Germani, il mezzadro partecipa alla metà dell'utile della stalla, e vi partecipa in compenso del lavoro prestato per la custodia e la crescita del bestiame. Quando il mezzadro presta questo lavoro e nello stesso tempo conferisce a proprie spese una parte del bestiame, è chiaro che il mezzadro conferisce due volte, mentre da parte del concedente si verifica una riduzione di conferimento; che è corrispondente appunto a quella parte che conferisce il mezzadro.

Questo mi pare sia chiaro. Se noi facciamo l'esempio di una stalla che vale, supponiamo, 600 mila lire, acquistata con danaro sborsato metà dal concedente e metà dal mezzadro, se costoro si dividono in parti uguali gli utili netti che ne vengono fuori, praticamente il mezzadro ci rimetterebbe tutto il lavoro, una volta privato di questo 3 per cento; senza contare i rischi e i pesi fiscali derivanti al mezzadro dalla comproprietà del bestiame.

La terza supposizione è che ogni rapporto fra le parti sia stato regolato attraverso la quotazione di prodotto. Ora, qui vi è evidentemente una confusione, perché la quota maggiorata del 3 per cento si riferisce agli utili e non si può mai riferire ad una immissione di capitale non prevista per legge né per pattuizione avvenuta fra le parti.

Questo articolo 11 doveva avere una certa importanza, perché, quando il Consiglio dei ministri operò la sua prima revisione sostanziale del disegno di legge dell'onorevole Segni, questo articolo fu conservato. Io penso che sia sopravvissuto per stimolare i mezzadri ad investire i loro utili nell'acquisto del bestiame, allo scopo di vincolarli così più saldamente al rapporto di mezzadria e di limitare sensibilmente il volume degli investimenti del concedente nell'azienda, riconoscendo a quelli del mezzadro un compenso di irrilevabile entità.

Prego pertanto l'onorevole ministro di volerci spiegare per quali fondate ragioni, o per quale errore, tale articolo fu introdotto nel disegno di legge e per quali altrettanto fondate ragioni noi dovremmo procedere oggi alla sua cancellazione.

PRESIDENTE. Ricordo che sul seguente articolo 11-ii non sono stati presentati emendamenti:

« Se nelle operazioni di vendita del bestiame manchi l'accordo col mezzadro, questi ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto ».

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone, denominato, per ora, articolo 11-iii:

(Scorte).

« Se le scorte vive e morte che la famiglia mezzadrile è tenuta a conferire per contratto collettivo o convenzione sono, in tutto o in parte, immesse nel fondo dal concedente, esse divengono di proprietà della famiglia mezzadrile all'atto della annotazione a debito sul libretto colonico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

Il credito che ne risulta in favore del concedente è garantito da privilegio sui beni stessi ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. L'articolo aggiuntivo dai noi proposto si ispira al concetto, ormai adottato e appoggiato dalla maggioranza di coloro che si occupano della mezzadria, che sia opportuno favorire la compartecipazione nel bestiame. L'articolo si ispira appunto alla opportunità che il sistema delle scorte a conferimento — e non già più a stima — sia sempre più largamente adoperato.

Del resto, questo sistema di conferimento di bestiame da parte del mezzadro ha già larga diffusione in alcune zone d'Italia: in Emilia, nel Veneto e particolarmente nelle Marche e anche in Toscana, in conseguenza di un particolare capitolato del 1938.

Questo sistema, a nostro giudizio e a giudizio, come ho detto, di tutti coloro che si sono interessati della mezzadria — anche di parte contraria alla nostra — va incoraggiato. D'altra parte, però, noi sappiamo che in molti casi il mezzadro non ha la possibilità economica di immettere bestiame. In questo articolo, noi prevediamo appunto il caso in cui il concedente anticipa il bestiame per conto del mezzadro.

In tal caso noi diciamo: per far fruire chi non ha la possibilità di acquistare il bestiame dei benefici della compartecipazione del medesimo, il capitale che all'atto dell'anticipazione il proprietario conferisce per il bestiame, deve venire immediatamente trasferito in proprietà del mezzadro, salvo beninteso il privilegio a garanzia del concedente. Questo evita che il mezzadro, anche nel caso in cui per povertà di mezzi, non possa aderire all'idea di compartecipazione del bestiame, abbia a subire ancora il sistema della valutazione a stima che tanti inconvenienti ha determinato. Nessun inconveniente per il concedente, poiché all'atto stesso — dice il nostro articolo — della annotazione a debito sul libretto colonico si istituisce un credito privilegiato garantito dal bestiame stesso a favore del concedente.

Mi sembra che questo articolo possa essere accolto dalla maggioranza, in quanto rientra in quello spirito a cui si uniformò la maggioranza stessa nelle discussioni che ebbero luogo al Ministero dell'agricoltura in sede di commissione ministeriale, istituita prima che si discutesse questa legge.

In fondo, noi vogliamo favorire il più possibile la estensione di questo sistema di

compartecipazione che tanti benefici ha portato là dove è stato applicato (mi riferisco all'esperienza marchigiana), in modo che possa diventare, questa compartecipazione del bestiame, il sistema usuale, normale e non già l'eccezione com'è ancora oggi.

Noi, attraverso questo emendamento, pensiamo di consolidare sempre più il carattere associativo della mezzadria, carattere che deve basarsi, però, sul presupposto chiaro che ciascuna delle parti ha una proprietà ben definita sulle scorte di propria competenza, in modo che, ogni qual volta l'associazione venga a cessare, ciascuna delle parti sappia con certezza qual'è la parte di scorte, vive e morte, che è di propria pertinenza.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha soppresso l'articolo 12 del testo ministeriale, che era del seguente tenore:

(Conversione in affitto).

« Nei poderi, per i quali la quota di reparto è fissata nel 60 per cento dei prodotti e degli utili e sempreché il podere non faccia parte di un complesso aziendale unitario, perfettamente organizzato, il concedente o il colono può chiedere la conversione della mezzadria in affitto.

Resta salvo al concedente, se del caso, l'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2 ».

Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il testo ministeriale dell'articolo 12 col seguente:

« I contratti di mezzadria possono essere trasformati, su richiesta di una delle parti, in contratti di affitto individuale o collettivo.

Le scorte di proprietà del concedente vengono cedute in affitto assieme al fondo ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Nel testo ministeriale del disegno di legge era previsto un istituto fondamentale diretto a innovare profondamente la materia dei contratti agrari. Il ministro proponente, all'articolo 12, aveva previsto la possibilità che nei poderi di montagna, dove la divisione avviene normalmente sulla base del 60 per cento, il mezzadro potesse chiedere la conversione del contratto di mezzadria in quello di affitto. Ripeto che era una innovazione notevole: naturalmente, essa è stata soppressa dalla maggioranza della Commissione! È questa, anzi, una delle ragioni per cui in sede di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

discussione generale noi abbiamo affermato che la Commissione ha fatto regredire, anziché progredire, la legge nei confronti del progetto governativo.

È perciò che noi abbiamo formulato un nuovo articolo 12, che si avvicina alla posizione assunta dal ministro proponente nel suo progetto, migliorandola. Noi siamo convinti assertori della necessità di riconoscere il diritto di chiedere la conversione del contratto di mezzadria in quello di affitto. Quanto sia giusta e legittima questa aspirazione lo dimostra il fatto che parecchie legislazioni straniere hanno adottato questo principio: la legge francese, ad esempio (lo stesso ministro, in sede di discussione generale, ha fatto questa citazione), prevede come principio base per il progresso dell'agricoltura la possibilità di trasformare la mezzadria in affitto ogniquale volta una delle parti lo richieda.

Un altro sostegno, altrettanto autorevole — almeno agli occhi della maggioranza — a questo argomento, è costituito dall'ampia discussione che ebbe luogo negli anni 1920 e 1921 in seno al partito popolare italiano. Il passaggio dalla mezzadria all'affitto era presentato dai dirigenti di quel partito come un punto fondamentale del programma sociale della democrazia cristiana. Ricordo le discussioni che si fecero in proposito tanto al congresso di Venezia del 1920, quanto al congresso della Confederazione italiana dei lavoratori presieduto allora dall'onorevole Gronchi: in quelle occasioni, come in numerose altre, il diritto del mezzadro a elevarsi dalla condizione di sottoposto a quella di affittuario, cioè di imprenditore autonomo, fu pienamente riconosciuto.

Lo stesso don Luigi Sturzo, capo — a quell'epoca — del partito popolare, ebbe a dire (ripreso la citazione del senatore Canaletti) che « in ogni forma di economia associativa, come la mezzadria, vi sono degli elementi di deficienza organica che turbano i rapporti fra i vari fattori della produzione, e si tende verso termini che rappresentano un maggior interesse del lavoro fino a trasformare il lavoratore in proprietario, totale o parziale, dei mezzi di produzione ».

La mezzadria veniva concepita, a quei tempi, dalla democrazia cristiana come un ponte di passaggio verso l'affitto e verso la proprietà diretta del coltivatore.

Si trattava allora di presupposti programmatici meramente teorici? Fatto sta che tali principi sono ora del tutto abbandonati e smentiti, tanto è vero che l'accenno, già molto debole, contenuto nell'articolo 12 del

testo ministeriale a un istituto favorevole al lavoratore, è stato completamente eliminato dalla maggioranza della Commissione.

Eppure quanto sia giusta questa aspirazione dei lavoratori l'onorevole ministro ha avuto modo di constatarlo di persona nel suo viaggio in Toscana di qualche mese fa. Nel settembre scorso l'onorevole Segni si recò in parecchi comuni della provincia di Firenze e a Scarperia tenne un discorso ai contadini, dopo aver ascoltato direttamente quali fossero le loro aspirazioni. Ricordo che in quell'occasione l'onorevole Segni si dichiarò favorevole a riproporre in Parlamento un articolo o qualcosa che comunque permettesse — a certe condizioni — il passaggio dalla mezzadria all'affitto.

Del resto, anche nelle discussioni svoltesi in sede di Commissione, numerosi colleghi democristiani delle province venete sostennero con noi questa opportunità, specialmente riferendosi a quei tipi di contratto di mezzadria in cui la partecipazione del concedente è limitata o, comunque, in cui il contratto di mezzadria è mescolato al contratto di affitto talché ne scaturisce quella figura ibrida di contratto che tanti inconvenienti ha provocato anche in sede di applicazione del lodo De Gasperi e della tregua.

Perciò, per tutto quel che è stato detto in passato da parte vostra, sia [per gli autorevoli consensi venuti alla nostra posizione da alcuni colleghi delle province venete particolarmente interessati a questa aspirazione, e sia per gli impegni che il ministro credette doveroso assumere direttamente di fronte ai contadini toscani, noi riteniamo che da parte vostra debba essere riconsiderata con molta serenità questa proposta nostra, la quale a null'altro si ispira che al desiderio di permettere in concreto l'elevazione del contadino! Perché, è inutile dire che tutti siamo per l'elevazione del contadino; se — invece — non gli si dà la concreta possibilità di realizzare tale elevazione!

Ora, nessuno potrà negare che le condizioni del mezzadro siano economicamente, e soprattutto socialmente, inferiori a quelle dell'affittuario. Il mezzadro, anche se è socio, è sempre un elemento che nella produzione non ha quell'autonomia, quella indipendenza e quel dominio completo della sua azienda che, invece, l'affittuario ha. Perciò, incoraggiare il passaggio dalla mezzadria all'affitto significa operare concretamente a elevare la condizione umana e sociale del contadino. Quindi, io non vedo la fondatezza e la concretezza degli argomenti che la maggioranza ha oppo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

sto a questa tesi, la quale, come dicevo, era anche la vostra, almeno in passato!

Si dice che, favorendo la trasformazione della mezzadria in affitto, noi precludiamo la possibilità da parte di proprietari borghesi di immettere nella mezzadria dei capitali. Attraverso la mezzadria — dice l'onorevole Germani — noi consentiamo a proprietari borghesi, professionisti o altri, di immettere capitali nell'azienda agricola, capitali che altrimenti sarebbero distolti verso altri investimenti. Nel caso dell'affitto, il mezzadro, divenuto imprenditore, non ha più quella assistenza di capitali che ha nella mezzadria: questo è l'argomento sostanziale di cui si serve la maggioranza per controbattere la nostra posizione.

Ma a questo argomento noi possiamo opporre altri argomenti economici secondo i quali potremmo dimostrare che l'affittuario, appunto perchè veramente padrone della sua azienda — e, semprechè il principio della giusta causa sia veramente accettato, padrone dell'azienda a tempo indeterminato — ha uno stimolo agli investimenti che nessun altro imprenditore agricolo può avere. Infatti, le migliori fortune dell'agricoltura italiana sono state quelle provocate dalle imprese condotte da affittuari. Nell'ottocento la pagina migliore dell'agricoltura italiana è stata scritta dai fittavoli. Oggi ciò non è più, anche perchè anche questa classe sociale ha subito le trasformazioni che subiscono tutti i ceti borghesi; ma la storia dell'agricoltura e l'esperienza insegnano che l'affittuario è stato promotore dello sviluppo economico dell'agricoltura in senso capitalistico, nel senso cioè di un'alta quantità di investimenti. Nell'affitto, appunto perchè l'interesse dell'affittuario coincide direttamente con l'interesse dell'azienda e non v'è disparità di rapporti nello stesso fondo, si ha il massimo risultato dal punto di vista economico.

Perciò, da tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale come da quello produttivo, quello che noi sosteniamo va accolto. In ogni caso l'aspetto sociale e umano ci interessa sopra ogni altro, e credo che in questo dovrete trovarvi d'accordo con noi se è vero che volete tener fede, almeno una volta tanto, ai presupposti dottrinari del vostro programma, se non altro a quei presupposti con cui siete sorti a movimento politico nell'altro dopoguerra.

Per queste ragioni io credo, ripeto, che dovremmo trovare il modo di intenderci almeno su questo punto perchè veramente non non si abbia l'impressione che anche quel

leggero soffio innovatore che si era avvertito nella prima stesura della legge debba essere soppiantato. Questa legge non apre alcuno spiraglio di novità e vorremmo che fosse non vero quello che più volte abbiamo detto, e cioè che con essa voi volete incapsulare la realtà economica della nostra agricoltura nelle forme generiche attuali per impedirne ogni ulteriore sviluppo.

Se non aprite questo spiraglio al mezzadro verso l'affitto, verso l'elevazione della sua condizione, allora si potrà dire che voi volete che i ceti sociali rimangano così come sono oggi, e che, quindi, la vostra legge è una legge eminentemente conservatrice (per non dire di peggio), una legge che vuole conservare lo *status quo* e non vuole promuovere la graduale elevazione del contadino per farlo poi arrivare in ultimo alla condizione di proprietario della terra su cui lavora, come è scritto appunto nei vostri programmi. Per ciò credo che su questo punto — e invito formalmente i colleghi della maggioranza — possiate accettare la nostra proposta in modo da abbozzare una linea di intesa. E in ciò sono incoraggiato — se è lecito essere ottimisti in questa materia — dalle assicurazioni molto ampie e molto precise che l'onorevole ministro diede nel settembre scorso ai contadini toscani.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento aggiuntivo (articolo 12-bis) degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone:

(*Libretto colonico*).

« Il libretto colonico è obbligatorio.

Le modalità della tenuta del libretto colonico sono stabilite dal contratto collettivo e dalla convenzione ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Siccome è abbastanza chiaro, rinunzio allo svolgimento, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Fora, Miceli e Sampietro Giovanni:

« Sostituire il testo ministeriale col seguente:

« La perdita di bestiame dovuta a casi fortuiti va ripartita, fra concedente e mezzadro, in proporzione ai rispettivi conferimenti ».

L'onorevole Fora ha facoltà di svolgerlo. FORA. Lo ritiro.

MICELI. Avendolo firmato anch'io, apro il ritiro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento degli onorevoli Roselli e Chiarini:

« Al primo comma del testo ministeriale dell'articolo 12, dopo le parole: Nei poderi, aggiungere: che non facciano parte di un complesso aziendale unitario, e sopprimere quindi fino a: unitario ».

Non essendo presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 13. Si dia lettura di questo articolo.

CECCHERINI, Segretario, legge.

(Insufficienza della capacità lavorativa).

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica, per l'integrazione con parenti o affini, o per naturale sviluppo dei suoi componenti, o anche altrimenti secondo gli usi locali, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto di sopprimere questo articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TOZZI CONDIVI. La mia proposta è giustificata dal fatto che ho presentato un articolo aggiuntivo all'ultima parte del disegno di legge, nel quale volevo appunto contemplare questa materia, perchè trattasi di disposizioni che hanno più che altro valore nel periodo transitorio, dato che vengono a modificare una situazione che si è cristallizzata da vari anni.

Noi assistiamo a casi di famiglie coloniche che dodici anni fa erano composte dai due genitori, e i cui bambini erano piccoli, in cui oggi, cresciuti i figli, il terreno che era sufficiente per due persone non lo è più per sei, otto persone.

Quindi, propongo la soppressione di questo articolo, nel senso di rinviare la materia alle disposizioni transitorie, in quanto, per le disposizioni normali, questo fenomeno viene a verificarsi poche volte, e può essere un fenomeno di giusta causa, dato che noi abbiamo contemplato nella giusta causa anche la sproporzione delle forze lavorative.

Ciò ricorre la condizione in cui il contratto di colonia può essere risolto quando vi sia sproporzione in difetto o in eccesso. Ad un

certo punto la mano d'opera può essere in eccesso rispetto all'unità culturale. Facevo, nel mio ultimo intervento, l'ipotesi di una famiglia colonica composta di due genitori con tre bambini, che vivevano in due decimi di ettaro di terreno; oggi questa famiglia è composta di cinque unità lavorative, ed è necessariamente costretta a vivere col provento di quello stesso fondo. Ciò, naturalmente, non è possibile, e in questa unità lavorativa si diffonde la miseria, e siccome nella provincia il bracciantato è quasi inesistente, queste persone si trovano nell'impossibilità di avere un'altra occupazione e per di più nell'impossibilità di avere il libretto di disoccupazione perchè costituiscono una unità mezzadrale, e quindi sono considerate come collocate.

Questa condizione, che per essi è grave, è grave anche per il piccolo proprietario, il quale non può provvedere ai bisogni del mezzadro stesso anticipandogli i mezzi di vita.

Ma questo inconveniente si può verificare anche per mancanza di mano d'opera, in quanto una certa famiglia composta 12 anni fa di 5, 6 persone, per successive emigrazioni o decessi può esser ridotta in condizioni tali che la maggior parte del fondo debba essere affidato ad altre unità lavorative. Si può rispondere che in questo caso si può avere un'integrazione ricorrendo al bracciantato; ma, nel carattere familiare della mezzadria, l'intervento di un bracciante estraneo potrebbe turbare il contratto. Finora i nostri coloni hanno provveduto a questa deficienza di mano d'opera attraverso affiliazioni e adozioni.

È necessario che si giunga a questa valvola nell'interesse del colono-mezzadro. Tutti i coloni-mezzadri che abbiamo interrogato su questo punto sono per la disdetta motivata, ma anche per lo sblocco delle disdette in questi casi di necessità che io ho contemplato nell'articolo 35.

Insisto pertanto per la soppressione di questo articolo e per il rinvio della materia alle disposizioni transitorie, precisamente allo articolo 35-iv.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Concetti:

« Sostituire l'articolo 13 col seguente:

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

L'onorevole Concetti ha presentato anche i seguenti emendamenti:

ART. 13-bis.

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti esuberante rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto ».

ART. 13-ter.

« In caso di divisione di un podere tra più comproprietari, ognuno di essi può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna della propria quota del fondo alla scadenza del contratto ».

Ha facoltà di svolgere questi tre emendamenti.

CONCETTI. Onorevoli colleghi, le due prime proposte muovono solamente ed esclusivamente da una valutazione di ordine pratico che si riferisce precisamente a ciò che poc'anzi affermava l'onorevole Tozzi Condivi.

Sta di fatto (e su questa segnalazione sono sicuro di trovare il consenso anche dei colleghi dell'estremo settore che sono marchigiani come me) che molte famiglie, in seguito alle vicende belliche, o sono addirittura depauperate nelle loro forze lavorative o sono enormemente accresciute. Approvando il progetto di legge così come è formulato, noi corriamo il rischio di creare il bracciantato agricolo dove non esiste. E questo sarebbe una grave iattura, data la differenza fra le due categorie di lavoratori: quella del bracciantato e la mezzadria classica che è stata più volte definita, durante la discussione del presente disegno di legge, come la forma più alta di compartecipazione tra lavoro e capitale. Ora, l'istituto secolare della mezzadria marchigiana sarebbe vulnerato dalla introduzione del bracciantato agricolo, che in tale regione quasi non esiste.

Inoltre, non può assolutamente pensarsi che i miei emendamenti vadano contro gli interessi dei mezzadri per il fatto che essi avrebbero immediatamente la possibilità reciproca di sistemarsi convenientemente. Infatti, automaticamente, ogni famiglia con maggiorate forze lavorative troverebbe il fondo adatto alle sue capacità di lavoro contemporaneamente alla famiglia con diminuite ed inadeguate possibilità lavorative.

Ciò eliminerebbe il grave disagio di molti contadini delle Marche turbati oggi dalla impossibilità di trasferirsi in quei fondi che

darebbero possibilità di vita proporzionata alle singole forze lavorative.

Voglio anche sottolineare un altro particolare che ho sentito riferire qui ieri, e precisamente il fenomeno dell'urbanesimo. Sta di fatto che oggi moltissimi componenti le famiglie coloniche che hanno un supero di forze lavorative, e proprio i giovani dai 15 ai 25 anni abbandonano volentieri la terra per il fatto che il terreno su cui sono costretti a lavorare non consente più di mantenere tutta la famiglia. Eliminare questo allarmante fenomeno mi pare sia un dovere non solamente regionale, ma nazionale, indubbia essendo la convenienza di far rimanere i lavoratori della terra sulla terra. Occorre quindi fare in modo che questi giovani possano trovare una conveniente sistemazione.

Io penso che quando noi avessimo ammesso che nel caso di supero o di deficienza di forze lavorative sia possibile e consentita la disdetta, noi avremmo risolto questo grave problema nell'interesse proprio dei lavoratori.

L'altro emendamento mira invece alla possibilità della disdetta nel caso di comproprietà. Forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di stabilire proprio un articolo *ad hoc*, in quanto si potrebbe ritenere che questa ipotesi rientri in quelle precedentemente votate: infatti si è già stabilito che ove il contratto di mezzadria per motivi previsti dal codice civile non possa più continuare ad esistere, è possibile la disdetta.

Io però ritengo non superflua una norma specifica, anzi, per chiarezza, opportuna. L'emendamento si riferisce ai tanti casi di diversi proprietari che possiedono congiuntamente un fondo. Alcuni di essi, ad esempio, potranno volere coltivare direttamente la loro parte; altri no. Arrivando allo scioglimento della comunione, è logico che ognuno di essi possa avere la disponibilità della propria quota. Se noi non ammettessimo che i vari comproprietari che vogliono un terreno possano avere con la proprietà anche il possesso e il libero godimento della propria quota, evidentemente riterremmo vuota di effetto pratico la risoluzione della comunione. Vi faccio l'esempio di un terreno di 20 ettari diviso fra 4 fratelli, che possono benissimo costruirvi altre 3 case coloniche in modo da appoderarlo ed avere un terreno di 5 ettari in proprio per ciascuno. Perché dovremmo negare a ciascuno di loro la possibilità della disdetta nei confronti del mezzadro, che per adesso è l'unico coltivatore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

di quei 20 ettari? Sarebbe come dire: è inutile sciogliere la comunione.

L'equità è l'unico scopo che mi ha deciso a formulare questi emendamenti e ritengo che sia l'onorevole ministro che la Commissione vorranno almeno apprezzare lo spirito che mi ha animato.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantozzi ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole:* scadenza del contratto, *sostituire le seguenti:* scadenza dell'anno agrario successivo a quello nel quale la insufficienza si è manifestata ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PIERANTOZZI. La mia proposta di sostituzione deriva dalla preoccupazione di tutelare gli interessi del fondo e della famiglia colonica, che possono essere compromessi dall'articolo 13, in quanto stabilisce come termine per la restituzione del fondo, quando si sia verificata la insufficienza lavorativa, la scadenza del contratto.

Mi pare che con questa disposizione si corra il rischio di fare il danno o del fondo, e quindi della produzione, o della famiglia colonica, a seconda che la scadenza del contratto sia prossima o lontana, rispetto al momento in cui la insufficienza lavorativa si è manifestata.

Se, per esempio, la scadenza del contratto fosse prossima, la famiglia colonica verrebbe estromessa senza avere la possibilità di cercarsi prima una sistemazione altrove. Cosa inumana. E quando, d'altra parte, il contratto fosse a lunga scadenza, troppi danni deriverebbero al fondo, e quindi alla produzione, essendo chiaro che bastano due o tre anni di insufficienza lavorativa per mandare a rotoli un fondo. Da questa preoccupazione è ispirato il mio emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Monticelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole:* o anche altrimenti secondo gli usi locali ».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Gui ha presentato eguale emendamento soppressivo ed inoltre il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« Qualora il mezzadro o il di lui padre abbia già coltivato direttamente con contratto di affitto il fondo, successivamente e senza interruzione preso in mezzadria per motivi di grave necessità e anteriormente alla entrata

in vigore della presente legge, egli o i suoi figli possono chiedere la conversione della mezzadria in affitto alla scadenza del contratto, sempreché il concedente o i suoi figli non siano professionalmente conduttori diretti ».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Gli onorevoli Casoni, Gasparoli, Marenghi, Germani, Burato, Benvenuti, Ferraris e Babbi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Qualora si tratti di poderi la cui estensione ecceda la capacità lavorativa della famiglia colonica, il concedente potrà procedere allo stralcio della parte di terreno eccedente per concederlo in conduzione ad altra famiglia colonica o a braccianti. Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato provinciale agrario ».

BENVENUTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. Onorevoli colleghi, questo emendamento non fa che riprendere una proposta da me presentata all'inizio della discussione degli articoli, che si riferiva sia ai rapporti di mezzadria che a quelli di affitto e che mirava a favorire l'accesso della famiglia contadina alla terra. Giustamente l'onorevole ministro fece allora osservare che questo problema andava esaminato sotto due diversi profili, a seconda che si trattasse di rapporto commutativo o di un rapporto associativo: onde egli invitò me e gli altri firmatari dell'emendamento a riproporre la questione in sede di discussione dei contratti singoli. È quel che ha fatto l'onorevole Casoni formulando in sede di mezzadria questo emendamento, che io pure ho firmato con altri colleghi.

Si tratta in sostanza di una proposta che non dà luogo ad alcuna estromissione di famiglie dal fondo ma ad una immissione sul fondo di famiglie che possano trovare capienza nella superficie di un'azienda esuberante rispetto alla capacità lavorativa della famiglia che vi si trova installata. Il concetto al quale si ispira l'emendamento, e che sin d'allora incontrava in linea di principio il consenso del ministro, mi sembra importante, perchè contribuisce a far cadere una delle principali critiche mosse a questa legge, quella cioè di cristallizzare situazioni di fatto e favorire quindi quelle famiglie che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

già si trovano in possesso della terra, a danno di altre famiglie aspiranti a un contratto. Il nostro emendamento dimostra invece che lo spirito della legge mira a collocare sulla terra il maggior numero di famiglie, compatibilmente con le necessità produttive e colle possibilità pratiche che, caso per caso, verranno accertate. Per ciò il nostro emendamento stabilisce che, qualora si tratti di poderi la cui estensione ecceda la capacità lavorativa della famiglia colonica, il concedente potrà procedere allo stralcio della parte di terreno eccedente per concederlo in conduzione ad altra famiglia colonica o a braccianti: ed aggiunge che il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'ispettorato provinciale agrario, il quale è incaricato di esaminare dal punto di vista tecnico, pratico e produttivo, l'opportunità e le modalità dello stralcio della parte di terreno da concedere ad altra famiglia. Perciò insisto affinché l'emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto la seguente norma aggiuntiva:

« La riconsegna del fondo a fine contratto, mediante disdetta, può essere comunque richiesta quando a seguito di formale atto di divisione ereditaria il fondo sia stato diviso tra più eredi ».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Quando il concedente intenda vendere zone di terreno per area fabbricabile, il mezzadro che le coltiva non avrà diritto di opporsi, avrà soltanto il diritto ad avere un'indennità pari alla rendita ritraibile su quelle aree, per la porzione colonica, di tutto l'anno agrario corrente ».

Ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Si tratta di una questione di grande importanza, soprattutto per le zone vicine alla città, specialmente lungo la costa. In vicinanza dei centri urbani e soprattutto nei centri marittimi di grande sviluppo vi è una grande richiesta di aree fabbricabili. Quei terreni sono condotti a mezzadria: il colono o mezzadro è obbligato a cedere quella determinata parte del terreno che viene venduta per area fabbricabile e che costituisce una parte minima rispetto all'estensione del terreno?

Quale diritto ha il colono, nel caso che sia tenuto a consentire a questa vendita?

Ha necessariamente il diritto ad un indennizzo; ma in quale misura? Per ciò è necessario che noi contempiamo la facoltà o meno del concedente di chiedere in restituzione quella piccola parte di proprietà che serve ad area fabbricabile e che sia dal proprietario venduta o adibita ad area fabbricabile; è però necessario fissare anche la quantità di indennizzo che deve spettare al mezzadro. Infatti, se noi non codifichiamo questa condizione, ci troveremo ancora una volta di fronte ad una quantità di controversie e di contestazioni, le quali potrebbero invece essere sanate attraverso una disposizione chiara e netta, la quale contempra sia la facoltà del proprietario di vendere quella determinata area per fabbricarvi, o adibirla a fabbricazione, e sia la quantità dell'indennizzo al quale il mezzadro ha diritto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti agli articoli relativi al contratto di mezzadria.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per estendere l'assicurazione obbligatoria contro l'anchilostomiasi dei lavoratori dell'agricoltura, nei quali, specie per le regioni meridionali, la infestazione si è rilevata molto estesa e particolarmente grave, tanto da meritare il nome ormai adattato di malattia del contadino.

(1107)

« CERAVOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere come mai il Governo consente che delle navi da carico, acquistate da nostri armatori in America, siano trasformate in navi per passeggeri presso società e cantieri americani per una spesa complessiva di oltre 2 milioni di dollari, mentre i nostri cantieri navali di riparazioni licenziano migliaia di operai.

(1108)

« LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti sono stati adot-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

tati nei riguardi del personale dipendente dai depositi stalloni, a cui già da tempo erano stati assicurati miglioramenti economici per una equiparazione del detto personale ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, senza che tali assicurazioni siano poi state mantenute.

(1109)

« LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se sia vero che soltanto intralci burocratici si oppongono alla ripresa del regolare funzionamento delle Banche italiane in Eritrea e, in caso affermativo, quando e come intende provvedere alla tutela, in così delicato settore, degli interessi dei nostri connazionali. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1998)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere come intende risolvere la vertenza tra la Azienda tramviaria milanese ed un gruppo di dipendenti epurati, nei cui confronti la predetta azienda non ha applicato la legge del 7 febbraio 1948, n. 48, né la specifica circolare della Presidenza del Consiglio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1999)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se intenda disporre provvedimenti allo scopo di facilitare e intensificare l'importazione di banane dall'Eritrea, onde tutelare l'interesse dei coltivatori italiani, cui il Governo ha ripetutamente promesso una attiva solidarietà. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2000)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere quando saranno sistemati o liquidati gli ex dipendenti della disciolta M.V.S.N., la gran parte dei quali dopo cinque anni ancora non sa quale sistemazione sarà loro data ed a quale liquidazione ha diritto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2001)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intende risolvere il problema del completamento dell'acquedotto consorziale Rossano-Corigliano (Cosenza), tenuto conto del fatto che non sono state accolte le domande

di mutuo presentate dai due comuni lo scorso anno, in base alla legge Tupini, e visto che le opere già fatte per un valore attuale di circa 500 milioni vanno deteriorandosi senza utilità per le popolazioni (40 mila abitanti) sitibonde. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2002)

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se ritenga giusto — e in base a quali disposizioni sia legittimo — che agli ex-combattenti della guerra 1914-18, naturalizzati francesi, si neghi il pagamento della polizza speciale che venne, durante quella guerra, distribuita a tutti i combattenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2003)

« REALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se intenda accogliere in pieno il voto espresso dalla categoria degli industriali e commercianti in vini delle provincie meridionali espresso nel Convegno vitivinicolo tenutosi a Brindisi il 9 aprile 1949 e confermato con nota telegrafica indirizzata dall'Associazione provinciale industriali e commercianti in vini di Brindisi il 7 febbraio 1950, onde disporre la estensione delle agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari, testé concesse, anche alle spedizioni di vino in botti a mezzo vagoni.

« Si fa osservare che in favore dell'accoglimento della citata istanza sono diverse esigenze d'ordine economico e sociale, per cui il provvedimento lo si giudica opportuno ed equo. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2004)

« GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 10,12. — 12,10

Ordine del giorno della seduta di giovedì
23 febbraio 1950.

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:*

Senatori LUCIFERO e CAMINITI: Istituzione di una sezione staccata dalla pretura di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1950

Chiaravalle Centrale a Soverato. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (521).

NENNI GIULIANA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Odino Morgari. (640).

Senatore CARRARA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla Signora Ida Lorenzoni, vedova del prof. Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944. (*Approvata dal Senato*). (855).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

4. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*) (427). — *Relatore* Rocchetti.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO